



REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 21/12/2018

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Definizione.....	3
Art. 3 – Metodologie di compostaggio.....	3
Art. 4 – Rifiuti compostabili.....	3
Art. 5 – Agevolazioni tributarie.....	3
Art. 6 – Condizioni per l’agevolazione.....	4
Art. 7 – Procedura per l’agevolazione.....	4
Art. 8 – Controlli e sanzioni.....	4
Art. 9 – Applicazione del regolamento.....	4

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Viano intende promuovere il compostaggio come forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti domestici con il fine di ridurre la produzione dei medesimi determinando effetti positivi sull'ambiente e sulla salute umana ed abbattendo i costi di smaltimento a carico della collettività.
2. Con il presente regolamento si intendono fornire indicazioni sulla corretta pratica del compostaggio domestico e norme precise per l'ottenimento di un incentivo economico premiante a favore delle utenze che optano per questa pratica.
3. Il Comune promuove il compostaggio dei residui organici come buona pratica anche presso le utenze non domestiche, purché svolto secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento. Resta inteso che le agevolazioni di cui all'art. 5 sono limitate alle sole utenze domestiche.

Art. 2 – Definizione

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali soprattutto).
2. Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino.
3. Il compostaggio si realizza con la raccolta differenziata degli scarti organici che vengono in tal modo sottratti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, accumulati direttamente dal cittadino e trattati al fine di compiere la trasformazione in *compost*.

Art. 3 – Metodologie di compostaggio

1. I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono i seguenti:
 - a) utilizzo compostiera commerciale;
 - b) utilizzo compostiera auto costruita;
 - c) cumulo o buca/fossa.
2. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e appoggiati direttamente sul terreno naturale.
3. Il sito di compostaggio dovrà essere individuato in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato, con particolare riguardo alla modalità della lettera c) precedente.
4. Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito nel cassonetto dei rifiuti.

Art. 4 – Rifiuti compostabili

1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili; l'utente deve pertanto garantire la separazione all'origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici. Nello specifico:

Materiali da utilizzare:

- a) frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta;
- b) foglie, erba, rametti sminuzzati;

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- c) pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- d) foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- e) bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare:

- a) i rifiuti non organici.
2. Le regole e le modalità dettagliate per lo svolgimento di una buona attività di compostaggio sono descritte in apposito materiale illustrativo presente presso gli Uffici comunali, nel sito istituzionale e nella "Guida Pratica al Compostaggio", a cura di IREN, allegata al presente regolamento - All.to 3.

Art. 5 – Agevolazioni tributarie

1. Le utenze domestiche che scelgono di svolgere la pratica del compostaggio hanno diritto ad una riduzione percentuale del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicato alle abitazioni ed alle pertinenze, secondo una percentuale deliberata annualmente dall'Amministrazione comunale al momento dell'approvazione delle tariffe.
2. Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi artt. 6 e 7.

Art. 6 – Condizioni per l’agevolazione

1. Perché i contribuenti possano ottenere l’agevolazione devono:
 - a) svolgere correttamente l’attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi nei cassonetti di raccolta rifiuti. Solo per quantità elevate di rifiuti compostabili (es. tagli di erba, siepi) difficilmente utilizzabili nella quotidiana attività di compostaggio è consentito il ricorso al Centro di Raccolta. Le metodologie corrette per l’effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti artt. 3 e 4;
 - b) essere residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Viano che occupino ai fini TARI un’utenza domestica e in regola con il pagamento del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - c) praticare il compostaggio utilizzando un contenitore o cumulo o buca/fossa ben definito e unico per ogni nucleo familiare. Eventuali strutture abitative con più famiglie dovranno avere più luoghi di compostaggio distinti in modo da poter verificare, per ogni famiglia, il corretto svolgimento dell’attività di compostaggio;
 - d) dare disponibilità ai controlli sull’effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo art. 8.

Art. 7 – Procedura per l’agevolazione

1. L’agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) in qualsiasi momento dell’anno con efficacia dal 1° gennaio successivo eccetto quelle pervenute entro il 31 gennaio che avranno efficacia dal 1° gennaio precedente.
2. La richiesta dovrà essere ripetuta per gli anni successivi in quanto l’agevolazione non sarà rinnovata automaticamente.
3. La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l’immediata perdita dell’agevolazione, dovrà essere comunicata per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo art. 8.
4. La modulistica per la domanda di agevolazione (istanza di autocertificazione – All.to 1) e per la comunicazione di cessazione del compostaggio (All.to 2) è reperibile all’Ufficio Tributi del Comune di Viano e sul sito internet del Comune all’indirizzo <http://www.comune.viano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1325&idSezioneRif=1198>.

Art. 8 – Controlli e sanzioni

1. Le verifiche sul corretto svolgimento dell’attività di compostaggio saranno svolte a campione nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate, senza alcun preavviso, da parte di personale del Comune di Viano, o da quest’ultimo autorizzato.
2. Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell’attività di compostaggio, verrà revocata l’agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all’ispezione e verrà irrorata la sanzione per infedele dichiarazione. (Art. 1 comma 697 della L. n. 147 del 27/12/2013 secondo il quale *“In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro”*).
3. Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
4. In accordo alle *“Linee guida per l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo della percentuale di raccolta differenziata”* approvate dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 2218/2016 (in recepimento del D.M. 26 maggio 2016 pubblicato in G.U. Serie Generale n.146 del 24/6/2016) i rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze domestiche che fruiscono della riduzione tariffaria ai sensi dei precedenti artt. 5,6 e 7 potranno essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata del Comune.

Art. 9 – Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è composto di n. 9 articoli compreso il presente ed entra in vigore ai sensi del Capo II, art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice civile (Disposizioni sulla legge in generale).